

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-186 del 19/01/2021
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA GAMBINI GROUP S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA VAL ROSSENNA, 1 VOLTA DI SALTINO DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO). (RIF. INT. N. 55/01868920362). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-155 del 15/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **GAMBINI GROUP S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA VAL ROSSENNA, 1 VOLTA DI SALTINO DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO). (RIF. INT. N. 55/01868920362). **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;

richiamata la **Determinazione n. 244 del 05/07/2012** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Gambini Group Industrie Ceramiche

S.r.l. con sede legale in Comune di Modena, Viale Corassori n.70, in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura denominato "Gambini Group Industrie Ceramiche S.r.l." sito in Via Val Rossenna n.1, in località Volta di Saltino di Prignano sulla Secchia (MO);

richiamata la **Det. n. 205 del 18/11/2013** di prima modifica non sostanziale AIA, rilasciata dalla Provincia di Modena;

richiamata la **Det. n. 4038 del 20/10/2016** di seconda modifica non sostanziale e voltura AIA da Gambini Group Industrie Ceramiche S.r.l. a Gambini Group S.p.A., rilasciata dal SAC ARPAE di Modena, con la quale è stata prolungata la durata dell'AIA al 31/08/2022, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 46/2014 e sono state autorizzate alcune modifiche impiantistiche;

richiamate le successive **Det. n. 1024 del 01/03/2017** e **Det. n. 5591 del 19/10/2017** di terza e quarta modifica non sostanziale AIA rilasciate dal SAC ARPAE di Modena;

richiamate le **Det. n. 1617 del 04/04/18** e **n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamato il **nulla osta prot. n. 48989 del 27/03/19** rilasciato a seguito di presentazione di domanda di modifica non sostanziale AIA che non richiedeva aggiornamento dell'atto di AIA;

richiamate, infine, le **Det. n. 1940 del 28/04/2020** e **Det. n. 4036 del 28/08/20** di quinta e sesta modifica non sostanziale AIA;

vista la **domanda di modifica non sostanziale AIA** presentata da Gambini Group S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 24/11/2020 (assunta agli atti con prot. n. 170075) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali all'AIA. In particolare, a seguito a nuove esigenze produttive che comportano la necessità di evacuare una portata di fumi a valle dei forni maggiore di quella attuale, è richiesto un aumento del valore di portata dell'emissione E2 dagli attuali 26.000 Nmc/h ad un valore di 34.000 Nmc/h. Per garantire un idoneo abbattimento degli inquinanti, il filtro esistente verrà ampliato (viene allegata scheda filtro aggiornata). Al fine di non aumentare i flussi di massa autorizzati per singolo inquinante per E2 propone le seguenti riduzioni dei limiti autorizzati: da 5 a 3,8 mg/Nmc per "materiale particolare", da 0,5 a 0,38 mg/Nmc per "Piombo", da 5 a 3,8 mg/Nmc per "Fluoro", da 20 a 15 mg/Nmc per "Aldeidi", da 50 a 38 mg/Nmc per "SOV", da 200 a 150 mg/Nmc per "NOx" e da 500 a 380 mg/Nmc per "SOx".

Nella domanda di modifica suddetta il gestore, inoltre, specifica che dal punto di vista acustico il camino di espulsione degli effluenti di E2, posizionato in area cortiliva posteriore allo stabilimento dove risultano assenti recettori sensibili, non subirà modifiche, è dotato di silenziatore dissipativo e lo scarico è già direzionato in direzione opposta ai recettori sensibili posti su via Rossenna; pertanto, non sono previste variazioni rispetto allo scenario acustico attuale;

dato atto che in data 23/11/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale dell'Autorizzazione";

richiamato il contributo tecnico del Servizio territoriale ARPAE Area Sud del 31/12/2020 (assunto agli atti con prot. n. 189831) in cui:

- viene espresso parere favorevole alle modifiche richieste dal gestore ed allegata la verifica del filtro a servizio di E2 dalla quale risulta che lo stesso è da autorizzarsi in deroga rispetto ai criteri CRIAER in quanto la velocità di filtrazione risulta leggermente inferiore al range previsto. Viene, però, anche sottolineato che la velocità di attraversamento più bassa migliora l'efficienza di abbattimento;
- relativamente alla matrice rumore associata alle modifiche su E2 viene preso atto di quanto dichiarato dal gestore; inoltre, sono richiamati gli adempimenti che il gestore deve attuare in merito al disturbo evidenziato al recettore R1;

ritenuto necessario che il gestore per il punto di emissione **E2** comunichi la data di messa in esercizio ed alla data di messa a regime effettui analisi in triplo per portata ed inquinanti;

ritenuto necessario, come già riportato nella comunicazione ARPAE recante prot. n. 1425 del 07/01/2021, eliminare la prescrizione n. 5 della Sezione D.2.7 dell'Allegato alla Determinazione n. 4036 del 28/08/20 relativa alla concessione della deroga temporanea ai limiti autorizzati, in quanto il recettore R1 non ritiene più tollerabile, in termini di disturbo acustico, il superamento dei limiti di cui al DPCM 14/11/1997. Si rammenta che il gestore, nelle tempistiche e modalità riportate nella comunicazione suddetta, deve provvedere a presentare una relazione tecnica contenente proposte relative ad opere di bonifica acustica atte al contenimento del rumore prodotto, completa di cronoprogramma dei lavori;

verificato che:

- la modifica richiesta non implica variazione della capacità massima autorizzata;
- i flussi di massa per i singoli inquinanti non subiranno modifiche rispetto ai flussi autorizzati grazie alle compensazioni proposte;
- non sono attese variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance, soprattutto i riferimento alla massima capacità autorizzata;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria

della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate in data 03/07/2020 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC" (assunte agli atti con prot. n. 96474) e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC ARPAE all'installazione GAMBINI GROUP S.p.A. con **Determinazione n. 244 del 05/07/2012** (volturata con Det. n. 4038 del 20/10/2016) e ss.mm., avente sede legale in Via Radici in Piano n.675 a Sassuolo (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito in via Val Rossenna n.1, in località Volta di Saltino di Prignano sulla Secchia (MO), come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 24/11/2020 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 170075;
 - b) al punto di emissione **E2** "Forni (n.2)" riportato nel quadro delle emissioni autorizzate alla **prescrizione n. 1** della **Sezione D2.4** dell'Allegato I dell'AIA (in particolare, Allegato alla Det. n. 4036 del 28/08/20) sono apportate le seguenti modifiche:
 - aumento della portata da 26.000 a 34.000 Nmc/h;
 - riduzione dei limiti autorizzati: da 5 a 3,8 mg/Nmc per "materiale particellare", da 0,5 a 0,38 mg/Nmc per "Piombo", da 5 a 3,8 mg/Nmc per "Fluoro", da 20 a 15 mg/Nmc per "Aldeidi", da 50 a 38 mg/Nmc per "SOV", da 200 a 150 mg/Nmc per "NOx" e da 500 a 380 mg/Nmc per "SOx".
 - c) viene eliminata la prescrizione n. 5 della Sezione D.2.7 dell'Allegato alla Determinazione n. 4036 del 28/08/20 relativa alla concessione della deroga temporanea ai limiti autorizzati, in quanto il recettore R1 non ritiene più tollerabile, in termini di disturbo acustico, il superamento dei limiti di cui al DPCM 14/11/1997. Il gestore deve provvedere ad adempiere a quanto riportato nella comunicazione ARPAE recante prot. n. 1425 del 07/01/2021;
- di stabilire che dovranno essere attuate le seguenti procedure:
 1. comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E2**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e Comune di Prignano s/S (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
 2. comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e Comune di Prignano s/S (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati **i dati relativi alle emissioni, ovvero, i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:

- relativamente al punto di emissione **E2** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 244 del 05/07/2012** (voluturata con Det. n. 4038 del 20/10/2016) e **ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 244 del 05/07/2012 (voluturata con Det. n. 4038 del 20/10/2016) e **ss.mm.**, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Gambini Group S.p.A. ed al Comune di Prignano sulla Secchia – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 5 pagine.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.